

## Le Decisioni della Giurisprudenza

La prima sentenza della **Corte di Cassazione del 16/3/1999 n. 2374** ha statuito che:

*"E' nulla la previsione contenuta nei contratti di c/c bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi".*  
Corte Cassazione 16 marzo 1999, n. 2374.

Le pronunce della Suprema Corte hanno cioè **dichiarato illegittima la capitalizzazione composta trimestrale** (in realtà l'anatocismo in senso lato sia esso trimestrale, semestrale, o annuale) **in c/c perché in contrasto con l'art.1283 c.c. in quanto non esistono "usi normativi" che la legittimino**, sottintendendo perciò valida la capitalizzazione (con liquidazione trimestrale o semestrale o annuale degli interessi) c.d. semplice.

Successivamente, in questi ultimi cinque anni, vi sono state ulteriori pronunce della C.C. e cioè:

*"La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di c/c passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di c/c per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'A.B.I. nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio iuris ac necessitatis".*  
Corte Cassazione 30 marzo 1999, n. 3096.

*"La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex [art. 1340 c.c.](#)) e non un uso normativo come esige l'[art. 1283 c.c.](#), laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle c.d. N.U.B. predisposte dall'A.B.I. non esclude la nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di **usi negoziali** e non quello di usi normativi".*  
Corte Cassazione 11 novembre 1999, n. 12507.

*"La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è **nulla** in quanto si basa su un uso negoziale e non su di un uso normativo, come esige l'[art. 1283 c.c.](#) La configurabilità di un uso normativo **richiede il requisito oggettivo, della uniforme e costante ripetizione** di un dato comportamento e **quello soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, a una norma giuridica**, di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità ed astrattezza".*  
Corte Cassazione 1 febbraio 2002, n. 1281.

Riguardo ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, bisogna ancora ricordare, che dopo le sentenze del 1/2/2002 n. 1281, [28/3/2002 n. 4490](#) e 1/6/2002 n. 9080, sulla nullità dell'uso di piazza per i c/c bancari che vanno dal 1942 all'8/7/1992 (entrata in vigore della Legge sulla Trasparenza Bancaria) nonché dopo le sentenze del 1/2/2002 n. 1281 e 28/3/2002

n. 4498 che ribadiscono la nullità dell'anatocismo in genere (sia esso trimestrale, semestrale, annuale o giornaliero) dal 1942 ad oggi, la Cassazione è nuovamente intervenuta a **censurare quei giudici di merito ribadendo l'inesistenza dal 1961 ad oggi di un uso normativo che legittimi l'anatocismo** sulla base degli "*accertamenti Camerali delle consuetudini ed usi locali al 30/6/1961*" rilevati dalla Direzione generale del Commercio presso il Ministero dell'Industria e del Commercio.

La Suprema Corte con sentenza n. 14091 del 1/10/2002 ha concluso per la **nullità della clausola in quanto rispondente ad un uso negoziale (e non normativo** mancandone i requisiti per esserlo) ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto dichiarata conforme alle "N.U.B." e che al c/c bancario è applicabile la disciplina generale dell'[art. 1283 c.c.](#) e non quella del c/c ordinario (in particolare gli [artt. 1825 c.c.](#) e [1831 c.c.](#)) perché non richiamata dall'[art. 1857 c.c.](#).

Le N.U.B., inoltre si sostiene, predisposte da un'associazione di categoria pianificata alla tutela degli interessi delle banche, non hanno e non possono comunque avere alcuna forza normativa (Cass. 26/10/1968 n. 3572 e [14/12/1971 n. 3638](#)) e che in ogni caso chi invoca l'operatività dell'uso deve fornire la prova della sua esistenza e del suo contenuto (Cass. 17/5/76 n. 1742).

Dello stesso tenore la sentenza della [Cassazione del 4/5/2001, n. 6263](#), per cui deve reputarsi nulla la clausola di un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della banca, in quanto si basa su un **uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo** e come tale, quindi, non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'[art. 1283 c.c.](#) (interessi scaduti da 6 mesi e domanda giudiziale) per potersi legittimamente avere il c.d. anatocismo.

Si segnala inoltre l'importante sentenza della [Cassazione 4/11/2004, n. 21095](#), che ha sancito la **invalidità in relazione alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo anteriore alle note pronunzie della primavera del 1999** (n. [2374 del 16 marzo](#), n. [3096 del 30 marzo](#) e successive conformi) che, in contrasto con la precedente giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un "uso normativo" ai sensi dell'[articolo 1283 c.c.](#).

Infine si riportano le conclusioni del Tribunale di Brindisi (sentenza del 13/5/02) e della Corte di Appello di Lecce ([sentenza del 22/10/2001](#)), per cui **è nulla per violazione di norma imperativa, la clausola contenuta in un contratto di c/c bancario stipulato anteriormente all'entrata in vigore della delibera con la quale il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (art. 25 comma 2 d.lgs. 342 del 1999) ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, che prevedeva la chiusura trimestrale dei conti, anche saltuariamente debitori; la nullità comporta l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente.**

Ma anche parte della giurisprudenza di merito ha concordato con le sentenze della Cassazione, sostenendo quindi che **le clausole contrattuali prevedenti l'applicazione degli interessi sugli interessi in regime di capitalizzazione composta trimestrale, costituiscono un uso di tipo negoziale e non un uso di tipo normativo come prevede la legge.**